SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2008.

Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ed in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302, come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 22 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2006, n. 87;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 2005, n. 206;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 23 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2008, n. 88;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero del commercio internazionale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, risultano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero del commercio internazionale:

a) direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007, n. 253;

b) direzione generale per le politiche d'internazionalizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007, n. 253;

c) direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007, n. 253;

d) direzione generale per gli affari generali e le risorse umane di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007, n. 253.

2. Risultano, altresì, trasferiti al Ministero dello sviluppo economico ventisei uffici dirigenziali di livello non generale ed una posizione dirigenziale non generale, individuati presso le medesime direzioni generali:

a) presso la direzione generale per la politica commerciale otto uffici più una posizione dirigenziale non generale:

1) la divisione prima - Affari generali e difesa commerciale;

2) la divisione seconda - Politiche agro-alimentari;

3) la divisione terza - Politiche settoriali;

4) la divisione quarta - Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi;

5) la divisione quinta - Politica commerciale comune;

6) la divisione sesta - Europa e Mediterraneo;

7) la divisione settima - Asia ed Oceania;

8) la divisione ottava - Africa, America Latina e Paesi in via di sviluppo;

9) la posizione dirigenziale con incarico di studio è volta a tematiche relative a questioni di politica commerciale comune, multilateralismo, regionalismo,

la Segreteria principale NATO-UEO-UE/S, di livello non dirigenziale, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale;

b) presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) la divisione prima - CIPE Affari generali e bilancio;

2) la divisione seconda - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione;

3) la divisione terza - Trattazione delle tematiche attinenti ai crediti export, agli investimenti, alla facilitazione del commercio internazionale ed alle attività connesse alla gestione dei fondi ex legge n. 394/1981 e legge n. 295/1973;

4) la divisione quarta - Studi, ricerche e statistiche sul commercio estero e sull'internazionalizzazione;

5) la divisione quinta - Progettazione e gestione di iniziative a valere su risorse comunitarie e nazionali in materia di internazionalizzazione;

c) presso la Direzione generale per la promozione degli scambi nove uffici dirigenziali di livello non generale:

1) la divisione prima - Affari generali e coordinamento dei desk anti-contraffazione;

2) la divisione seconda - Rapporti con le regioni e progetti finalizzati all'attività di assistenza tecnica all'internazionalizzazione del territorio;

3) la divisione terza - Rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

4) la divisione quarta - Promozione del sistema produttivo e dei servizi e raccordo con il sistema fieristico e il sistema camerale;

5) la divisione quinta - Incentivi alle attività promozionali e di internazionalizzazione;

6) la divisione sesta - Promozione nei paesi UE, in Russia, nelle Repubbliche ex URSS asiatiche ed in Turchia;

7) la divisione settima - Promozione in Africa e nel Medio Oriente;

8) la divisione ottava - Promozione nell'America del nord e nell'America Latina;

9) la divisione nona - Promozione in Asia, Penisola arabica e in Oceania;

d) presso la Direzione generale per gli affari generali e per le risorse quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) la divisione prima - Affari generali e bilancio;

2) la divisione seconda - Stato giuridico, concorsi, reclutamento;

3) la divisione terza - Relazioni sindacali, formazione;

4) la divisione quarta - Sviluppo e gestione del Sistema informativo.

Art. 2.

Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero delle comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, risultano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero delle comunicazioni:

a) Segretariato generale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176:

b) Direzione generale per la gestione delle risorse umane, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

c) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

d) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

e) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

f) Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

g) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di cui all'art. 32-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

2. Risultano, altresì, trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti trentadue uffici dirigenziali di livello non generale individuati presso gli uffici di cui al comma 1, e sedici Ispettorati territoriali:

a) presso il Segretariato generale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) ufficio I - Pianificazione, programmazione, normativa e coordinamento;

2) ufficio II - Relazioni esterne, rapporti con l'utenza;

3) ufficio III - Vigilanza, coordinamento amministrativo-contabile, statistica;

4) ufficio IV - Relazioni internazionali;

b) presso la Direzione generale per la gestione delle risorse umane quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) ufficio I - Stato giuridico, concorsi, reclutamento;

2) ufficio II - Relazioni sindacali, formazione;

3) ufficio III - Contenzioso del lavoro;

4) ufficio IV - Gestione amministrativo-finanziaria, bilancio, quiescenza, previdenza.

c) presso la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) ufficio I - Attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari;

2) ufficio II - Controllo delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati;

3) ufficio III - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

4) ufficio IV - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

5) ufficio V - Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata;

d) presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) ufficio I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico;

2) ufficio II - Comunicazioni elettroniche ad uso privato;

3) ufficio III - Radiodiffusione televisiva pubblica e privata. Contributi;

4) ufficio IV - Radiodiffusione sonora pubblica e privata. Contributi. Adozione nulla osta per i benefici dell'editoria;

5) ufficio V - Vigilanza e controllo;

e) presso la Direzione generale per la regolamentazione del settore postale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) ufficio I - Regolamentazione, attività Unione europea e internazionali;

2) ufficio II - Licenze ed autorizzazioni;

3) ufficio III - Vigilanza e controllo;

4) ufficio IV - Attività di monitoraggio, analisi e ricerche, diritti degli utenti, relazioni esterne, filatelia;

f) presso la Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative tre uffici dirigenziali di livello non generale:

1) ufficio I - Acquisti e servizi;

2) ufficio II - Sistemi informativi automatizzati, raccolta dati statistici;

3) ufficio III - Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni;

g) presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione sette uffici dirigenziali di livello non generale:

1) ufficio I - Radiodiffusione sonora e televisiva;

2) ufficio II - Terminali e reti di comunicazione su supporto fisico;

3) ufficio III - Terminali e reti di comunicazione radio;

4) ufficio IV - Metrologia e misure;

5) ufficio V - Servizi di comunicazione elettronica;

6) ufficio VI - Qualità dei servizi all'utente finale;

7) ufficio VII - Ufficio amministrativo e contabile;

h) sedici Ispettorati territoriali con i seguenti ambiti territoriali:

1) Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;

2) Lombardia con sede a Milano;

3) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;

4) Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;

5) Veneto con sede a Venezia;

6) Emilia-Romagna con sede a Bologna;

7) Liguria con sede a Genova;

8) Toscana con sede a Firenze; .

9) Marche e Umbria con sede ad Ancona;

10) Lazio con sede a Roma;

11) Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;

12) Campania con sede a Napoli;

13) Puglia e Basilicata con sede a Bari;

14) Calabria con sede a Reggio Calabria;

15) Sicilia con sede a Palermo;

16) Sardegna con sede a Cagliari.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione del Ministero del commercio internazionale e del Ministero delle comunicazioni

1. Per effetto del trasferimento delle strutture di cui agli articoli precedenti hanno cessato di operare gli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero del commercio internazionale ed il Ministero delle comunicazioni.

Art. 4.

Dotazioni organiche

1. In connessione con il trasferimento delle strutture sono state accorpate nel Ministero dello sviluppo economico le dotazioni organiche del Ministero del commercio internazionale e del Ministero delle comunicazioni, come stabilite nelle allegate tabelle A e B.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: BRUNETTA

Il Ministro dello sviluppo economico: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 300

ALLEGATI
(previsti dall'art. 4)

Tabella *A*

Tabella dotazioni organiche

POSIZIONE ECONOMICA	Dotazione organica ridotta ai sensi della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera *a*)
Dirigenti I fascia	4
Dirigenti II fascia	31*
C3	49
C2	57
C1	89
B3	126
B2	104
B1	45
A1	2
Totale	507

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Tabella *B*

Ministero delle Comunicazioni

Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		10(*)
Dirigente 2° fascia		50
	Totale	**60**
Area funzionale C - Posizione economica C 3	Totale	**274**
Area funzionale C - Posizione economica C 2	Totale	**269**
Area funzionale C - Posizione economica C 1	Totale	**520**
Area funzionale B - Posizione economica B 3	Totale	**392**
Area funzionale B - Posizione economica B 2	Totale	**387**
Area funzionale B - Posizione economica B 1	Totale	**62**
Area funzionale A - Posizione economica A 1	Totale	**61**
	Totale complessivo	**2.025**

(*) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309, art. 5, comma 2, al fine di garantire il principio della invarianza di spesa per l'istituzione della funzione di Capo della Segreteria Tecnica presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni è stata soppressa una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'art. 32-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999.

08A06690

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia. (Ordinanza n. 3703).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea giunti irregolarmente in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2008, con il quale il sopra citato stato di emergenza è stato esteso a tutto il territorio nazionale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007 e n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007, n. 3661 del 19 marzo 2008 e n. 3669 del 17 aprile 2008;

Considerato che l'eccezionale afflusso dei cittadini stranieri che giungono nel territorio nazionale in condizioni di irregolarità continua a determinare situazioni di elevata criticità nelle strutture destinate alla prima accoglienza, al soccorso all'identificazione ed alla espulsione degli stranieri medesimi;

Considerato che il predetto eccezionale flusso migratorio continua a determinare un notevole incremento delle istanze di asilo, con conseguente aggravio delle procedure di competenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e del sistema di accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo, dei titolari dello *status* di rifugiato, o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;

Ravvisata pertanto la necessità di assicurare, in un'ottica di superamento della situazione di emergenza, il potenziamento del sistema di identificazione ed espulsione dei cittadini stranieri giunti irregolarmente in Italia, l'accelerazione delle procedure relative ai richiedenti asilo, il potenziamento del sistema di accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo, dei titolari dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, nonché l'urgente espletamento delle pratiche in istruttoria di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione preso le Prefetture — Uffici territoriali del Governo e di quelle per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno;

Vista la nota del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 27 agosto 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002 è così sostituito:

«1. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche avvalendosi dei Prefetti territorialmente competenti, adotta tutti gli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché dei servizi di accoglienza alle fron-

tiere di cui all'art. 11, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 286/1998. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in particolare provvede:

alla realizzazione delle necessarie opere strutturali, infrastrutturali ed accessorie indispensabili alla funzionalità dei centri ed all'approvazione dei relativi progetti, anche avvalendosi di strutture tecniche statali;

all'acquisizione della disponibilità di aree, edifici o locali, compresi quelli da adibire a strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione;

all'acquisto od al noleggio di beni e servizi, compresi quelli strumentali al funzionamento degli Uffici o delle strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione;

all'implementazione dei sistemi informatici dipartimentali a supporto della gestione dei processi in materia di immigrazione.

2. L'approvazione dei progetti relativi alle opere ed agli interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sostituisce a tutti gli effetti pareri autorizzazioni, visti e nulla osta e comporta variante agli strumenti urbanistici dei comuni ove sono localizzate le opere e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Per l'istituzione dei nuovi centri di identificazione ed espulsione e dei centri di accoglienza per richiedenti asilo è autorizzata la deroga alla procedure di cui agli articoli 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

4. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi di cui al comma 1, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può chiedere l'assistenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei competenti uffici del Ministero della difesa per gli interventi che si rendano necessari, nonché per la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il posizionamento ed il loro eventuale recupero. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai centri indicati al comma 1 già attivi sul territorio nazionale, compresi quelli, non statali, utilizzati dagli Uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.»

2. Si applicano a tutto il territorio nazionale le disposizioni delle ordinanze di protezione civile citate in premessa.

3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, è aggiunto il seguente periodo «comprensivo della retribuzione fondamentale ed accessoria, anche di natura variabile».

4. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno rispetto alle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale in rassegna, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un Prefetto collocato in posizione di fuori ruolo, con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 2.

1. L'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: «Per la realizzazione delle iniziative necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, ove ritenuto indispensabile, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, comma 1, 13, 14, 15 e 19;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 117;

c) decreto legislativo 16 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, 12, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 80, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, comma 4, 241 e 243;

d) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3 e 4, 145, 146, 147 e 148, nonché ogni altra disposizione strettamente collegata all'applicazione delle diposizioni del decreto legislativo n. 163/2006

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis, 24 e 25, comma 4;

f) legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20;

g) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, comma 6, e 24;

h) decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

i) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 17;

m) legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, commi 1 e 3, e successive modifiche ed integrazioni;

n) legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

o) legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 5, 8 e 11;

p) legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 9;

q) legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 449 e 450;

r) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;

s) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, articoli 10, comma 4, 11, 14, comma 6, ultimo periodo e 15;

t) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 98, comma 2;

u) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli 2, commi 618, 619, 620, 621, 622 623 e 3, comma 18;

v) articoli 1472, comma 1, e 1655 e seguenti del codice civile.»

z) decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;

x) decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, art. 20;

y) decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 76.».

2. All'art. 3-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3298 del 3 luglio 2003, le parole «all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalti pubblici di forniture in ambito CEE, e al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39», sono sostituite dalle seguenti «alle disposizioni indicate all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002».

Art. 3.

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, dopo le parole «70 ore mensili» è aggiunto il seguente periodo «ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, rispetto al quale è autorizzata la corresponsione di una speciale indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario diurno spettante al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente».

Art. 4.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una sezione composta dai membri supplenti della corrispondente Commissione territoriale, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo.

Art. 5.

1. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può autorizzare, con proprio provvedimento, il personale in servizio presso gli Uffici immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, direttamente coinvolto nell'attività istruttoria delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale, di quelle di competenza dello sportello unico per l'immigrazione, nonché di quelle di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, nel limite massimo di milleduecentocinquanta unità complessive, ad effettuare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente.

2. I Prefetti titolari di sede provinciale, nei limiti del contingente di personale e del monte ore assegnati con il provvedimento dipartimentale di cui al comma 1, provvedono all'assegnazione delle quote di ore di lavoro straordinario in funzione delle esigenze degli Uffici immigrazione delle Prefetture Uffici territoriali del Governo e delle Questure e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A06688

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cossu Maria Giovanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Cossu Maria Giovanna nata a Sassari il 6 giugno 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di Laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 1° aprile 2003;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 18 gennaio 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che la stessa è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 1° febbraio 2008;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato 9 settembre 2005 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cossu Maria Giovanna, nata a Sassari il 6 giugno 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06666

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ognibene Lara Maria Beatrice, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della signora Ognibene Lara Maria Beatrice nata a Milano il 25 ottobre 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Milano in data 31 marzo 2005;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 1º marzo 2007 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che la stessa è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa» dal 2 aprile 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Ognibene Lara Maria Beatrice nata a Milano il 25 ottobre 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) dIritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale) 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06679

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Petracca Michele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005 / 36/ CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Petracca Michele, cittadino italiano, nato a Vibo Valentia il 13 aprile 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma in data 13 gennaio 2003 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 26 gennaio 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 22 ottobre 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto la pratica forense completa come dichiarato dall'Ordine degli avvocati di Roma come attestato in data 4 marzo 2005;

Preso atto che l'istante ha presentato una nuova domanda in quanto ha dimostrato di aver superato la prova scritta dell'esame per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indette con decreto ministeriale 26 giugno 2006;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 8 febbraio 2008 e del 20 giugno 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Petracca Michele, cittadino italiano, nato a Vibo Valentia il 13 aprile 1976, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una sola prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e consiste nella sola materia di deontologia e ordinamento forense.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06680

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2007. (Decreto n. 35/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla Regione Campania, 125 milioni di euro alla Regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione Siciliana;

Viste le note n. 17172 del 9 agosto 2007 della Regione Siciliana e n. 3865 del 10 luglio 2007 della Regione Calabria, con le quali viene richiamato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi Programmi operativi Regionali cofinanziati dal FESR;

Considerato che in attesa di indicazioni da parte della Regione Campania è opportuno procedere, comunque, all'assegnazione della quota statale per l'annualità 2007 in favore del programma FSE della medesima Regione senza tener conto, al momento, della assegnazione di risorse a titolo di riequilibrio finanziario;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, per l'annualità 2007, è pari ad € 444.902.414 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 356

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2007

(Importi in Euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Por Calabria	C(2007) n.6711 del17/12/2007	46.298.948
Por Campania	C(2007) n.5478 del 07/11/2007	29.512.560
Por Puglia	C(2007) n.5767 del 21/11/2007	68.827.078
Por Basilicata	C(2007) n.6724 del 18/12/2007	32.577.000
Por Sicilia	C(2007) n.6722 del 18/12/2007	125.954.349
Pon Governance - Azioni di Sistema	C(2007) n.5761 del 21/11/2007	41.794.838
Pon Competenze per lo Sviluppo	C(2007) n.5483 del 07/11/2007	99.937.641
TOTALE		**444.902.414**

08A06714

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, annualità 2007. (Decreto n. 36/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita, per l'importo di euro 796.440.236 in favore del Programma FESR e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del Programma FSE;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, per l'annualità 2007, è pari complessivamente ad euro 573.929.517, così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 357

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007/2013 - annualità 2007

(Importi in Euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n.183/1987
Por Abruzzo	C(2007) n.5495 del 08/11/2007	25.401.726
Por Emilia Romagna	C(2007) n. 5327 del 26/10/2007	68.333.163
Por Friuli Venezia Giulia	C(2007) n.5480 del 07/11/2007	23.945.702
Por Lazio	C(2007) n.5769 del 21/11/2007	47.882.200
Por Liguria	C(2007) n. 5474 del 07/11/2007	33.119.095
Por Lombardia	C(2007) n.5465 del 06/11/2007	61.468.264
Por Marche	C(2007) n. 5496 del 08/11/2007	19.269.775
Por Molise	C(2007) n.6080 del 30/11/2007	8.774.455
Po P.A. Bolzano	C(2007) n. 5529 del 09/11/2007	10.693.746
Po P.A. Trento	C(2007) n. 5770 del 21/11/2007	14.147.410
Por Piemonte	C(2007) n. 5464 del 06/11/2007	63.102.802
Por Sardegna	C(2007) n.6081 del 30/11/2007	82.562.191
Por Toscana	C(2007) n.5475 del 07/11/2007	37.174.899
Por Umbria	C(2007) n. 5498 del 08/11/2007	17.679.310
Por Valle d'Aosta	C(2007) n. 5530 del 09/11/2007	5.090.613
Por Veneto	C(2007) n. 5633 del 16/11/2007	49.457.118
Pon Azioni di sistema	C(2007) n. 5771 del 21/11/2007	5.827.048
TOTALE		**573.929.517**

08A06713

DECRETO 25 luglio 2008.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2006-2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 — che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Val-

lese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2006 e 2007.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2006 e 2007. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 2006 e 2007 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote *pro-capite*», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2006 e 2007 per il numero complessivo del lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Le somme da ripartire nei singoli anni 2006 e 2007 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della Regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota *pro-capite*», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2006 e al 31 agosto 2007. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota *pro-capite*» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

c) alla regione Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera *b)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 3

08A06671

DECRETO 31 luglio 2008.

Integrazione del prefinanziamento del 3 per cento, per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il programma operativo nazionale «Azioni di Sistema», dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013 cofinanziato dal FSE. (Decreto n. 43/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'apparte-

nenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione C(2007) n. 5771 del 21 novembre 2007 di approvazione del programma operativo nazionale «Azioni di Sistema», dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013;

Considerato che per il cofinanziamento nazionale del PON «Azioni di Sistema», dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione l'importo a carico del Fondo di Rotazione *ex lege* n. 183/1987 è pari ad euro 43.319.934 e che pertanto il prefinanziamento del 3 per cento ammonta ad euro 1.299.598;

Visto il proprio decreto n. 6/2008 con il quale, in favore del programma predetto, è stato già assegnato un importo pari ad euro 1.229.598 a titolo di prefinanziamento del 3 per cento per l'anno 2008;

Considerata quindi la necessità di integrare l'assegnazione del prefinanziamento statale del 3 per cento, per l'anno 2008, per un importo pari ad euro 70.000, allo scopo di riportare l'assegnazione definitiva all'importo di euro 1.299.598;

Decreta:

1. Il prefinanziamento nazionale del 3 per cento per l'anno 2008, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma nazionale «Azioni di Sistema», FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, è integrato di euro 70.000. Il prefinanziamento nazionale complessivo è pari, quindi, ad euro 1.299.598.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 42

08A06712

DECRETO 6 agosto 2008.

Autorizzazione al Comune di Roma alla riscossione coattiva, mediante ruolo, dei crediti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, vantati nei confronti della regione Lazio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che ha rideterminato le competenze in materia di esercizio dei compiti e delle funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale;

Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base del quale sono a carico del bilancio delle regioni i costi dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

Visto l'art. 18 del predetto decreto legislativo n. 422 del 1997, ai sensi del quale il servizio di trasporto pubblico locale può essere esercitato anche da società per azioni a partecipazione pubblica;

Vista la nota del Comune di Roma n. 95 in data 6 agosto 2008 con la quale, anche nell'interesse delle sue società partecipate ATAC S.p.a. e Trambus S.p.a., si evidenzia la necessità di provvedere, a mezzo ruolo, al pronto recupero dei crediti di cui al citato art. 16 vantati nei confronti della regione Lazio;

Considerato che la riscossione dei predetti crediti è indispensabile per consentire alle società richiedenti la copertura dei costi e, conseguentemente, l'erogazione delle prestazioni del servizio pubblico di trasporto pubblico locale;

Considerata la rilevanza pubblica dei relativi crediti;

Considerato che per i Comuni la possibilità di effettuare mediante ruolo la riscossione delle proprie entrate è già assicurata, in via generale, dal citato art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Decreta:

1. È autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti, relativi alla copertura dei costi dei servizi minimi di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, vantati nei confronti della regione Lazio, dalle società ATAC s.p.a. e Trambus s.p.a.

Roma, 6 agosto 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 137

08A06687

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2008.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 3064 del 7 agosto 2006, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Belluno;

Preso atto della nota prot. n. 4410 del 3 luglio 2008, pervenuta a questo ufficio il 4 settembre 2008, con la quale l'Assindustria Belluno trasmette le dimissioni del dott. Mario Del Picco e comunica la sua sostituzione con il dott. Andrea Gnesin;

Decreta:

il dott. Andrea Gnesin è nominato componente supplente in sostituzione del dott. Mario Del Picco, in rappresentanza dell'Assindustria Belluno, nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Belluno.

Venezia, 8 settembre 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A06683

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione del decreto 10 aprile 2008 di nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio autotrasportatori Lughesi - FINCON. A.L. s.c.r.l., in Lugo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2008, n. GA 1171, con il quale il dott. Gianluigi Caruso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio autotrasportatori Lughesi - FINCON.A.L. S.c.r.l., con sede in Lugo (Ravenna) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 30 novembre 2000, a completamento della terna commissariale;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. penale nr. 6268/06 RG. nr. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato

decreto ministeriale datato 10 aprile 2008, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della Società Consorzio autotrasportatori Lughesi - Fincon.A.L. S.c.r.l., con sede in Lugo (Ravenna);

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta

Art. 1.

Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 10 aprile 2008, n. GAB 1171, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società Consorzio autotrasportatori Lughesi - Fincon.A.L. s.c.r.l., con sede in Lugo (Ravenna), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A6689

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione del decreto 10 aprile 2008 di nomina del commissario liquidatore della società Piemonte Polli s.c.r.l., in Manta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quater della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2008, GAB. n. 1170, con il quale il dott. Gianluigi Caruso è stato nominato commissario liquidatore della società Piemonte Polli s.c.r.l., con sede in Manta (Cuneo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 febbraio 1993, a completamento della terna commissariale;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. penale nr. 6268/06 RG. Nr. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-quater, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 10 aprile 2008, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della società Piemonte Polli s.c.r.l., con sede in Manta (Cuneo);

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 10 aprile 2008, GAB. n. 1170, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società Piemonte Polli s.c.r.l., con sede in Manta (Cuneo), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06691

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2008.

Rettifica del decreto 25 marzo 2008 relativo a «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008 n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà agrarie iscritte al Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008, in particolare l'art. 2, con il quale, tra le altre, è stata cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie, la varietà di erba medica denominata «Canè» per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Accertato che per la varietà sopra menzionata, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie era stata regolarmente presentata nei termini previsti dall'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Considerato che nello stesso decreto 25 marzo 2008, n. 1300, la sopra citata varietà era stata elencata all'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione», anziché all'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2017»;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 25 marzo 2008 nella parte sopra citata;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie, iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008, è modificato come segue:

la varietà di erba medica denominata «Canè», viene depennata dall'elenco dell'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione» e inserita nell'elenco dell'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2017».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A06681

DECRETO 4 settembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il

quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2005, con il quale l'organismo «Is.Me.Cert. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare», con sede in Napoli, C.so Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela valorizzazione delle Colline Salernitane, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 settembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «Is.Me.Cert. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» registrata con il Regolamento della commissione (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06676

DECRETO 4 settembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005, con il quale l'organismo «Is.Me.Cert. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» con sede in Napoli C.so Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 settembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «Is.Me.Cert. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert» Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente le nomine di alcuni membri del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 12 settembre 2008, ha revocato il provvedimento con il quale l'on. Erminio Enzo Boso è stato dichiarato decaduto dalla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la II circoscrizione Italia nord-orientale nella lista Lega Nord ed è stato proclamato eletto l'on. Pietro Fontanini, primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 12 settembre 2008, ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 della legge 1979, n. 18 e successive modifiche:

l'on. Michele Cimino cessato dalla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la V Circoscrizione Italia-insulare nella lista «Forza Italia» e ha proclamato eletto l'on. Maddalena Calia primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

08A06673 - 08A06674

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 27 maggio 2008 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Véronique Vouland, Console generale della Repubblica francese a Torino.

In data 14 agosto 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Nunzio Walther Enrico Turiaco, Console Onorario della Repubblica Federale di Germania in Messina.

In data 27 agosto 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Theresa Indjein-Untersteiner, Console Generale della Repubblica d'Austria a Milano.

08A06677 - 08A06685 - 08A06686

Entrata in vigore del Protocollo sull'Emendamento dell'Accordo sulle relazioni tra la Commissione internazionale per il servizio internazionale delle ricerche e il Comitato internazionale della Croce Rossa, adottato a Lussemburgo il 16 maggio 2006 e firmato Varsavia il 6 febbraio 2008.

Il Protocollo sull'Emendamento dell'Accordo sulle relazioni tra la Commissione internazionale per il servizio internazionale delle ricerche e il Comitato internazionale della Croce Rossa, adottato a Lussemburgo il 16 maggio 2006 e firmato Varsavia il 6 febbraio 2008, è entrato in vigore sul piano internazionale il giorno 11 gennaio 2008, ai sensi dell'art. IV, avendo tutti i governi contraenti notificato di aver completato le procedure interne per l'entrata in vigore dello stesso ed essendo in tale giorno pervenuta l'ultima delle predette comunicazioni al governo della Polonia.

Si allega il testo in lingua inglese e la traduzione non ufficiale in lingua italiana.

PROTOCOLLO SULL'EMENDAMENTO DELL'ACCORDO SULLE RELAZIONI TRA LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE DELLE RICERCHE E IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA

Il Presidente della Commissione Internazionale per il Servizio Internazionale delle Ricerche, debitamente autorizzato ad agire per conto dei Governi membri di tale Commissione, vale a dire i Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Ellenica, dello Stato d'Israele, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America,
da una parte,

e il Comitato Internazionale della Croce Rossa,

dall'altra,

DESIDEROSI di emendare l'Accordo sulle Relazioni tra la Commissione Internazionale per il Servizio Internazionale delle Ricerchee il Comitato Internazionale della Croce Rossa originariamente firmato a Bonn il 6 Giugno1955, e successivi emendamenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Il seguente testo deve essere inserito alla fine del terzo paragrafo del Preambolo.

", compreso l'accesso per i ricercatori agli archivi e ai documenti custoditi presso tale Servizio a Bad Arolsen;

"CONSIDERANDO CHE i Governi della Repubblica Ellenica e della Repubblica Polacca sono divenuti in seguito parti dell'Accordo che istituisce una Commissione Internazionale per il Servizio Internazionale delle Ricerche e che pertanto sono membri di detta Commissione."

"CONSIDERANDO CHE i Governi hanno ritenuto utile garantire l'accesso, a scopi di ricerca, agli archivi e ai documenti custoditi presso il Servizio Internazionale di Ricerca, sia in loco che tramite copie degli archivi e dei documenti."

"CONSIDERANDO CHE i Governi ritengono che la legislazione nazionale di ciascuno di essi garantisca un'adeguata protezione dei dati personali e che si attendono che, nel dare accesso alle suddette copie, ciascun Governo terrà in considerazione la natura sensibile di alcune delle informazioni che esse potrebbero contenere."

"CONSIDERANDO CHE il Servizio Internazionale delle Ricerche o il Comitato Internazionale della Croce Rossa non possono essere ritenuti responsabili dell'uso degli archivi e dei documenti forniti agli utenti ai sensi del presente Accordo."

Articolo II

Il seguente testo deve essere inserito alla fine dell'Articolo 5:

"L'adempimento ai mandati umanitario e di ricerca è pienamente compatibile con il presente articolo.".

Articolo III

Saranno aggiunti i seguenti Articoli:

Articolo 4 bis

a. Gli archivi e i documenti conservati presso il Servizio Internazionale delle Ricerche saranno disponibili a scopi di ricerca, tramite accesso ai locali del Servizio Internazionale delle Ricerche a Bad Arolsen e tramite accesso alle copie degli archivi e dei documenti ricevuti dai Governi stessi.

b. Gli archivi e documenti che sono stati trasferiti o resi disponibili al Servizio Internazionale di Ricerca, sulla base di un accordo scritto al momento dell'atto di deposito e che stabilisce che il Servizio Internazionale delle Ricerche gode del diritto esclusivo di utilizzo, possono essere usati o copiati ulteriormente solo con il consenso scritto del donatore degli archivi e dei documenti oppure, se del caso, del suo successore legale.

Articolo 4 ter

a. Sarà concesso l'accesso agli archivi e documenti, a scopi di ricerca, presso i locali del Servizio Internazionale delle Ricerche purché siano state prese tutte le misure adeguate affinché le attività collegate a tali ricerche non ostacolino lo svolgimento dei compiti del Servizio Internazionale delle Ricerche relativi al suo mandato umanitario, come previsto dall'Articolo 4 del presente Accordo;

b. La consultazione degli archivi e documenti conservati presso il Servizio Internazionale di Ricerche sarà concessa su richiesta. I termini e le condizioni della consultazione verranno stabiliti dalla Commissione Internazionale in regolamenti che la disciplinino, adottati all'unanimità, comprensivi di una tabella dei costi. In linea di principio, la consultazione sarà limitata agli archivi e documenti disponibili in formato digitale. L'accesso agli archivi e documenti originali dovrà tenere in debita considerazione il loro stato di conservazione. Il richiedente si impegnerà per iscritto a rispettare il regolamento di accesso stabilito dalla Commissione Internazionale.

c. Il ricercatore sarà personalmente responsabile secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di divulgazione dei dati personali.

Articolo 6 bis

a. Ciascun Governo riceverà su richiesta una copia degli archivi e documenti del Servizio Internazionale delle Ricerche.

b. Ciascun Governo potrà rendere accessibili detti archivi e documenti a scopi di ricerca presso i locali di un deposito di archivi appropriato situato nel proprio territorio, dove l'accesso sarà consentito conformemente alla legislazione nazionale pertinente e ai regolamenti e agli usi nazionali in materia di archivi.

c. Nel garantire l'accesso alle copie, i Governi presteranno particolare attenzione alla protezione dei dati personali in esse contenuti.

Articolo IV

I Governi membri della Commissione Internazionale e il Comitato Internazionale della Croce Rossa avvertiranno la Presidenza della Commissione Internazionale di aver completato le procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Il Protocollo entrerà in vigore alla data in cui sarà stata ricevuta questa notifica finale.

Subito dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Comitato Internazionale della Croce Rossa dovrà trasmetterne una copia autenticata a tutti i Governi firmatari, e il Governo della Repubblica Federale di Germania trasmetterà una copia autenticata al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione, ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Il presente Protocollo è concluso in Tedesco, Francese e Inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Protocol

Amending the Agreement on the Relations between the International Commission for the International Tracing Service and the International Committee of the Red Cross

The Chairman of the International Commission for the International Tracing Service, being duly authorized to act on behalf of the Member Governments of this Commission, that is to say the Kingdom of Belgium, the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the State of Israel, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Poland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America,

Of the one part,

and the International Committee of the Red Cross,

Of the other part,

DESIROUS of amending the Agreement on the Relations between the International Commission for the International Tracing Service and the International Committee of the Red Cross originally concluded at Bonn, on June 6, 1955 and subsequently amended,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

The following text shall be inserted at the end of the third recital of the Preamble:

", including for access by researchers at Bad Arolsen to the archives and documents preserved by this Service;"

"Considering that the Governments of the Hellenic Republic and the Republic of Poland have subsequently become parties to the Agreement constituting an International Commission for the International Tracing Service, and thus are members of the International Commission for the International Tracing Service;"

"Considering that the Governments have deemed it useful to ensure access, for research purposes, to the archives and documents preserved by the International Tracing Service, both on site and through copies of the archives and documents;"

"Considering that the Governments deem that the national law of each of them ensures adequate protection relating to personal data and expect that, in giving access to the above-mentioned copies, each Government will take into consideration the sensitivity of certain information they may contain;"

"Considering that the International Tracing Service or the International Committee of the Red Cross cannot be held responsible for the use of the archives and documents provided to users according to this Agreement."

Article II

The following text shall be inserted at the end of Article 5:

"The fulfillment of the humanitarian and research mandates is fully compatible with this article."

Article III

The following Articles will be added:

Article 4 bis

a. Archives and documents held by the International Tracing Service shall be available for research, through access at the premises of the International Tracing Service in Bad Arolsen and through access to copies of the archives and documents received by Governments.

b. Archives and documents which were transferred or made available to the International Tracing Service, based on a written understanding at the time of deposit that the International Tracing Service would enjoy exclusive right of use, may be used or further copied only if the donor of the archives and documents or in appropriate cases its legal successor so agrees in writing.

Article 4 ter

a. Access to the archives and documents for research at the premises of the International Tracing Service shall be granted provided that all appropriate measures have been taken in order that the activities connected with this research do not significantly impair the fulfilment of the task of the International Tracing Service relating to its humanitarian mandate in accordance with Article 4 of the present Agreement;

b. Use of archives and documents held by the International Tracing Service shall be granted upon request. The terms and conditions of such use shall be determined by the International Commission in unanimously adopted regulations governing use, including a schedule of fees. As a general principle, use shall be limited to archives and documents available in digitised form. Access to original archives and documents shall take due account of their conservation status. The inquirer shall agree in writing to comply with the regulations for access established by the International Commission.

c. The inquirer shall bear individual responsibility under applicable national law for the divulgation of personal data.

Article 6 bis

a. Each Government shall receive upon request a single copy of the archives and documents of the International Tracing Service.

b. Each Government may make these archives and documents accessible for research on the premises of an appropriate archival repository in its territory, where access shall be granted in accordance with the relevant national law and national archival regulations and practices.

c. In providing access to the copies, Governments shall give particular attention to the protection of personal data contained therein.

Article IV

The Governments members of the International Commission, and the International Committee of the Red Cross, shall inform the Chairman of the International Commission when they have fulfilled their internal requirements for entry into force. This Protocol will enter into force on the date on which the final such notification is received.

The International Committee of the Red Cross shall transmit a certified copy to all signatory Governments, and the Government of the Federal Republic of Germany shall transmit a certified copy to the Secretary General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the United Nations Charter, immediately following its entry into force.

The present Protocol shall be concluded in the German, French and English languages, all three texts being equally authentic.

For the International Commission for the International Tracing Service

For the International Committee of the Red Cross

08A06668

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di varianti sostanziali e di aumento di capacità di stoccaggio e trattamento rifiuti dell'impianto Eureco sito in comune di Paderno Dugnano. Proponente: Eureco S.r.l.

Con il decreto n. 0000527 del 27 giugno 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha espresso giudizio di compatibilità ambiente interlocutorio negativo in merito al progetto di varianti sostanziali e di aumento delle capacità di stoccaggio e di trattamento riufiuti pericolosi e non pericolosi dell'impianto Eureco sito in comune di Paderno Dugnano - Proponente: Eureco S.r.l. con sede legale in via Mazzini 101 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare: http://www2.minambientale.it/sito/settore_azione/via/legislzione/decreti.htm: detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08E06675

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Fostimon»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1601 del 27 agosto 2008

Medicinale: FOSTIMON.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, via Martiri di Cefalonia n. 2, cap. 26900 - codice fiscale 10616310156.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina IBSA Institut Biochimique SA sita in via al Ponte 13 - Lugano (Svizzera) con l'officina IBSA Institut Biochimique SA sito in via Cantonale - zona Serta Lamone (Svizzera) per le fasi di produzione e confezionamento primario del flaconcino di polvere e confezionamento secondario del prodotto finito (flaconcino + fiala solvente), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032921013 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala;

A.I.C. n. 032921025 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala;

A.I.C. n. 032921037 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 032921049 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale;

A.I.C. n. 032921052 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 032921064 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale (A.I.C. n. 032921037), «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale (A.I.C. n. 032921052), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1612 del 27 agosto 2008

Medicinale: FOSTIMON.

Titolare A.I.C.: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, via Martiri di Cefalonia n. 2, c.a.p. 26900 - codice fiscale n. 10616310156.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione del medicinale Fostimon è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina IBSA Institut Biochimique SA sita in via al Molino - Montagnola (Svizzera) per la fase dei controlli biologici relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032921013 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala;

A.I.C. n. 032921025 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala;

A.I.C. n. 032921037 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 032921049 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale;

A.I.C. n. 032921052 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 032921064 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale (A.I.C. n. 032921037), «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale (A.I.C. n. 032921052), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

08A6678 - 08A06672

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Barbanera Società Cooperativa», in Teor e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1742 decreto direttoriale 4 settembre 2008 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «Barbanera Società Cooperativa» con sede in Teor, costituita addì 14 maggio 2004, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Laudicina, con studio in Udine, via Bezzecca n. 122.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A06684

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-220) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00